1. Una persona fisica o giuridica è toccata individualmente da un regolamento quando questo, benché redatto in termini generali, costituisce in realtà una decisione collettiva riguardante dei destinatari nominativamente designati.
2. Il fatto che per l'attuazione di una disposizione contenuta in un regolamento siano necessari atti d'esecuzione delle autorità nazionali, non osta a che detta disposizione riguardi direttamente le persone fisiche o giuridiche cui si applica, qualora detta esecuzione abbia carattere puramente automatico. Ciò è tanto più vero quando l'esecuzione avviene, non già in forza di norme nazionali intermedie, bensì in forza della sola disciplina comunitaria.
3. Dall'art. 14 del regolamento del Consiglio n. 459/68, si desume che l'accettazione da parte della Commissione dell'impegno dell'esportatore o degli esportatori di rivedere i loro prezzi implica la chiusura del procedimento antidumping. Non è quindi lecito che un procedimento del genere abbia termine con detta accettazione, da un lato, e, d'altro lato, con una decisione del Consiglio adottata in forza dell'art. 17 dello stesso regolamento ed implicante la riscossione definitiva dell'importo che, a norma dell'art. 15 del regolamento, era stato stabilito dalla Commissione come dazio antidumping provvisorio e garantito dall'esportatore o dagli esportatori interessati.

   L'argomento relativo all'efficacia di detta combinazione per garantire l'osservanza dell'impegno e per poter punire qualsiasi violazione dello stesso, non può venire accolto, giacché il regolamento n. 459/68, ed in particolare il suo art. 14, n. 2, lett. d), stabiliscono che, in questo caso, la Commissione deve riprendere l'esame dei fatti ai sensi dell'art. 10.
4. Dopo aver adottato un regolamento generale onde porre in atto uno degli obiettivi dell'art. 113 del Trattato, il Consiglio non può derogare alle disposizioni che ha così emanato, nell'applicarle ai singoli casi, senza perturbare il sistema legislativo della Comunità ed infrangere l'uguaglianza degli amministrati di fronte alla legge.
5. Dal testo dell'art. 17 del regolamento n. 459/68 si desume che la decisione di riscuotere gli importi garantiti come dazio provvisorio non può venire adottata se non contemporaneamente all'istituzione di un dazio antidumping definitivo.

   Ne risulta in particolare che la Commissione non può proporre l'incameramento degli importi garantiti se non propone un'«azione comunitaria», cioè l'istituzione di un dazio antidumping definitivo.

Nella causa 118/77,

IMPORT STANDARD OFFICE (ISO), con sede in Parigi, con l'avvocato André Simonard, del foro di Parigi, e con domicilio eletto in Lussemburgo, presso l'avv. E. Arendt, 34B, rue Philippe II,

ricorrente,

contro

il CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, rappresentato dal sig. Hans-Jürgen Lambers, direttore presso il Servizio giuridico del Consiglio, in qualità di agente, assistito dall'avv. Paul François Ryziger, patrocinante dinanzi al Conseil d'État ed alla Cour de Cassation, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. J. N. Van den Houten, Banca europea per gli investimenti, 2, place de Metz,

convenuto,

e

la FEBMA (Federation of European Bearing Manufacturers' Associations), con sede in Francoforte, con l'avv. Dietrich Ehle, del foro di Colonia, assistito dall'avv. Roger l'Eleu, del foro di Parigi, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso la sig.ra Jeanne Housse, huissier, 21, rue Aldringen,

interveniente,

causa avente ad oggetto l'annullamento del regolamento del Consiglio 26 luglio 1977, n. 1778 (GU n. L 196, pag. 1) che istituisce un dazio antidumping per i cuscinetti a sfere e i cuscinetti a rulli conici originari del Giappone,

LA CORTE,

composta dai signori: H. Kutscher, presidente; J. Mertens de Wilmars e Mackenzie Stuart, presidenti di Sezione; A. M. Donner, P. Pescatore, M. Sørensen, A. O'Keeffe, G. Bosco e A. Touffait, giudici;

avvocato generale: J.-P. Warner;
cancelliere: A. Van Houtte,

ha pronunziato la seguente

SENTENZA

In fatto

Gli antefatti, lo svolgimento della procedura, le conclusioni, nonché i mezzi e gli argomenti delle parti possono riassumersi come segue:

I — Gli antefatti e il procedimento

a) Norme disciplinanti la materia

Il regolamento del Consiglio 5 aprile 1968, n. 459, relativo alla difesa contro le pratiche di dumping, premi o sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea (GU n. L 93, pag. 1, modificato dal regolamento del Consiglio 24 luglio 1973, n. 2011: GU n. L 206, pag. 3), stabilisce le modalità e il procedimento per l'elaborazione delle misure antidumping. Dette misure rientrano nella competenza della CEE a seguito del trasferimento di competenza operato dagli Stati membri in forza dell'art. 113 del Trattato. Il sistema della CEE è conforme al codice antidumping del GATT (UN Treaties Series, Vol. 651, n. 840, pag. 321 e segg.; GU 1968, n. L 305, pag. 12).

Conformemente alle disposizioni del GATT, l'art. 2 del regolamento precisa che, per esser soggetto ad un «diritto antidumping» a) un prodotto deve costituire oggetto di dumping e b) la sua introduzione sul mercato comunitario deve causare o minacciare di causare un grave pregiudizio ad una produzione insediata nella Comunità o ritardare sensibilmente la creazione di siffatta produzione. L'art. 3 precisa la nozione di dumping, cioè vi è dumping se «il suo prezzo all'esportazione verso la Comunità è inferiore al prezzo comparabile praticato nel corso di normali operazioni commerciali per un prodotto simile . . . nel paese d'origine dal quale il prodotto è stato esportato» e chiarisce questa definizione. L'art. 4 definisce la nozione di pregiudizio.

Il procedimento ordinario inizia con il deposito di una denuncia da parte di una persona fisica o giuridica oppure di un'associazione, indirizzata o ad uno Stato membro o alla Commissione (artt. 6 e 7). Gli Stati membri possono anche informare la Commissione (art. 8). Se la denuncia appare fondata, la Commissione, in collaborazione con gli Stati membri, inizia l'esame dei fatti, sia sotto il profilo del dumping che sotto quello del danno (art. 10, n. 1). Le altre disposizioni dell'art. 10 e quelle dell'art. 11 disciplinano detto esame. Al n. 4, l'art. 10 dispone che «la Commissione offre l'occasione al ricorrente e agli importatori ed esportatori notoriamente interessati . . . di prendere conoscenza di tutte le informazioni di carattere non confidenziale ai sensi dell'art. 11 e da essa utilizzati nell'inchiesta antidumping, che riguardano la difesa dei loro interessi».

Gli artt. 12 e 13 contemplano l'istituzione di un «Comitato» consultivo composto di rappresentanti di ciascuno Stato membro e presieduto da un rappresentante della Commissione. Le consultazioni vertono in particolare sull'esistenza e sul margine di dumping, sulla effettiva esistenza e sull'entità del danno e sui provvedimenti idonei a por rimedio agli effetti del dumping.

Nell'ipotesi in cui, al termine delle consultazioni del Comitato, si constati — al-

l'unanimità — che non è necessario alcun provvedimento di difesa, il procedimento si chiude. In caso contrario, la Commissione presenta al Consiglio una relazione «sull'esito delle consultazioni», nonché la proposta di por termine al procedimento. Allorché il Consiglio, «che delibera a maggioranza qualificata, approva la proposta della Commissione, il procedimento si considera terminato. Lo stesso avviene quando il Consiglio, nel termine di un mese, non ha preso alcuna decisione e non ha deciso, a maggioranza qualificata, di invitare la Commissione a riprendere l'esame dei fatti» (art. 14, n. 1, lett. a).

L'art. 14, n. 1, lett. a), recita:

«Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano anche quando, nel corso dell'esame dei fatti, gli esportatori del prodotto considerato si impegnano volontariamente a rivedere i loro prezzi in modo da eliminare il margine di dumping, oppure a cessare le loro esportazioni verso la Comunità, a condizione che la Commissione, dopo aver sentito i pareri espressi in seno al Comitato, ritenga accettabile questa soluzione».

Con il regolamento del Consiglio n. 2011/73 (GU n. L 206, pag. 3) sono state aggiunte le seguenti disposizioni alla lettera d):

«Qualora costati che l'impegno degli esportatori viene eluso oppure non è rispettato o è stato denunciato e che, di conseguenza, potrebbero rendersi necessari provvedimenti di difesa, la Commissione avvisa immediatamente gli Stati membri e riprende l'esame dei fatti a norma dell'art. 10».

I rappresentanti del paese esportatore e le parti direttamente interessate sono informati della chiusura del procedimento; inoltre, «salvo ragioni speciali, se un avviso era stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, ... la Commissione dà notizia senza indugio del termine della procedura attraverso la stessa pubblicazione».

A norma dell'art. 15 del regolamento n. 459/68, la Commissione può adottare un provvedimento provvisorio, consistente nella determinazione dell'aliquota di un «diritto antidumping provvisorio», del quale non è chiesto il versamento, per il cui ammontare — però — gli importatori devono prestare una garanzia, «la cui riscossione sarà effettuata in applicazione della decisione ulteriore del Consiglio adottata in virtù dell'art. 17».

L'art. 17 disciplina la riscossione definitiva dei «diritti provvisori» e recita:

«1. Quando dalla costatazione definitiva dei fatti, risulta che vi è esistenza di dumping e di pregiudizio, e quando gli interessi della Comunità esigono un'azione comunitaria, la Commissione, dopo aver udito i pareri espressi in seno al Comitato, sottopone una proposta al Consiglio. Detta proposta verte anche sui problemi di cui al paragrafo 2.

2. a) Il Consiglio statuisce a maggioranza qualificata. Quando è stata fatta applicazione delle disposizioni dell'articolo 15, paragrafo 1, il Consiglio determina, fatte salve le disposizioni dell'art. 15, paragrafo 2, in quale misura l'ammontare garantito a titolo di diritto provvisorio è definitivamente riscosso.

b) La riscossione definitiva di tale ammontare non può essere decisa se dalla costatazione definitiva dei fatti non risulta che esiste un pregiudizio importante, e non semplicemente una minaccia di pregiudizio importante o un ritardo sensibile nella creazione di una produzione, o che tale pregiudizio sarebbe stato causato se non fossero state applicate misure provvisorie».

L'istituzione dei dazi antidumping avviene mediante regolamento (art. 19, n. 1). L'art. 20, n. 1, del regolamento

n. 459/68 stabilisce, conformemente all'art. 8, lett. b), del codice antidumping del GATT, che la designazione dei prodotti in questione comporta l'indicazione del fornitore. Il n. 2 dello stesso articolo consente di derogare a questa norma solo qualora non sia possibile, per ragioni pratiche, elencare tutti i fornitori.

Gli importatori che intendano dimostrare che dei prodotti, pur se soggetti ai «diritti antidumping», non sono stati oggetto di dumping, dispongono dei mezzi d'impugnazione amministrativi (art. 19, n. 4).

b) Gli antefatti

Il 15 ottobre 1976, il Committee of the European Bearing Manufacturers' Associations, ente a quel tempo sprovvisto di personalità giuridica, che raggruppava le tre organizzazioni di categoria cioè la tedesca, la britannica e la francese, presentava un reclamo alla Commissione relativamente alle pratiche di dumping dei fabbricanti giapponesi di cuscinetti a sfere.

Consultati gli Stati membri, il 9 novembre 1976, la Commissione decideva di procedere ad un'inchiesta ufficiale antidumping, informandone la missione giapponese; essa inviava questionari a tutti gli importatori ed esportatori conosciuti e pubblicava, come prescritto, la sua decisione di instaurare il procedimento sulla Gazzetta ufficiale (13 novembre 1976, n. C 268, pag. 2).

Raccolte le risposte ai questionari, il 18 e 19 gennaio 1977 veniva organizzato un incontro tra gli industriali europei e quelli giapponesi, onde mettere a confronto diretto i rispettivi punti di vista.

Con il regolamento del 4 febbraio 1977, n. 261 (GU n. L 34, pag. 60), prorogato dal regolamento del Consiglio n. 944/77 (GU n. L 112, pag. 1), la Commissione istituiva un dazio antidumping provvisorio del 20 % sui cuscinetti a sfere ed i cuscinetti a rulli conici, nonché sulle loro parti e pezzi staccati, originari del Giappone. Tuttavia, l'aliquota era limitata al 10 % per i prodotti fabbricati ed esportati dalla Nachi Fujikoshi. Corp. e della Koyo Seiko Co. Ltd.

Nel frattempo, la Commissione svolgeva un'inchiesta presso le affiliate europee (francese, britannica e tedesca) delle società giapponesi interessate, tra il febbraio e l'aprile 1977. Dato che dette affiliate erano associate alle ditte produttrici, la Commissione fondava i suoi conteggi relativi ai prezzi all'esportazione sul «prezzo al quale il prodotto importato è rivenduto per la prima volta ad un acquirente indipendente» (art. 3, n. 3). In considerazione della vasta gamma di prodotti offerti, essa sceglieva, per ogni impresa, una rosa di prodotti rappresentativi e ne calcolava la media. I prezzi così ottenuti venivano ridotti in base ad un coefficiente fisso onde ottenere il prezzo all'esportazione da assumere come base per il raffronto con i prezzi interni.

Dal 18 al 28 aprile 1977, si svolgeva un'inchiesta in Giappone, presso i quattro principali produttori, condotta da un gruppo di esperti della Commissione, affiancati da un perito contabile, da un perito britannico e da un perito tedesco.

Dalla fine maggio 1977 alla fine giugno 1977 si svolgevano le trattative tra la Commissione e i produttori giapponesi di cuscinetti a sfere, per accordarsi circa un impegno sui prezzi. Dopo quattro settimane di discussione, il 20 giugno 1977 i quattro principali produttori giapponesi si impegnavano ad aumentare i prezzi.

Il 26 luglio 1977 il Consiglio adottava provvedimenti definitivi, emanando il regolamento n. 1778/77, relativo all'istituzione di un dazio antidumping per i cuscinetti a sfere e i cuscinetti a rulli conici, originari del Giappone.

All'art. 1, il regolamento n. 1778/77 istituisce un dazio antidumping definitivo del 15 %, la cui riscossione è tuttavia sospesa. L'art. 2 incarica la Commissione, in collaborazione con gli Stati membri, di controllare gli impegni di revisione dei prezzi assunti dai principali produttori giapponesi e stabilisce che la Commissione, qualora constati che gli impegni vengono elusi o non sono osservati o sono revocati, revoca immediatamente la sospensione dell'applicazione del dazio definitivo, previa consultazione degli Stati membri in seno al Comitato consultivo contemplato dall'art. 12 del regolamento n. 459/68, convocato nel termine di cinque giorni.

In applicazione dell'art. 17, n. 2, lett. a), del regolamento n. 459/68, l'art. 3 del regolamento n. 1778/77 dispone che:

«Gli importi garantiti a titolo di dazio provvisorio, in applicazione del regolamento (CEE) n. 261/77 prorogato con regolamento (CEE) n. 944/77, concernente i prodotti fabbricati ed esportati dai produttori seguenti verranno definitivamente incamerati, sempreché non eccedano il tasso del dazio stabilito nel presente regolamento: Koyo Seiko Company Limited, Nachi Fujikoshi Corporation, NTN Toyo Bearing Company Limited, Nippon Seiko KK».

Il regolamento n. 1778/77 è stato pubblicato sulla Gazzeta ufficiale del 3 agosto 1977 (n. L 196, pag. 1).

Alla stessa data, la Commissione accettava gli impegni assunti dai produttori giapponesi il 20 giugno 1977.

c) Oggetto della controversia

Con il presente ricorso, il ricorrente, importatore esclusivo in Francia dei cuscinetti a sfere marca Nachi Fujikoshi, ha impugnato il regolamento del Consiglio n. 1778/77.

Esso sostiene che le pratiche di dumping di cui gli si fa carico non sono provate in modo adeguato e secondo i requisiti delle norme del diritto comunitario.

d) Il procedimento

Il ricorso è stato registrato nella cancelleria della Corte l'8 ottobre 1977.

Su sua domanda, registrata il 4 novembre 1977, la «Federation of European Bearing Manufacturers' Associations» (FEBMA) veniva ammessa all'intervento — con ordinanza della Corte del 30 novembre 1977 — a sostegno del Consiglio, convenuto.

Con memoria depositata il 30 dicembre 1977 il Consiglio, in base all'art. 91 del regolamento di procedura, chiedeva alla Corte di pronunciarsi sulla ricevibilità del ricorso prima di iniziare l'analisi del merito. L'interveniente ha presentato le sue osservazioni sull'eccezione di irricevibilità il 15 febbraio 1978, il ricorrente il 6 marzo 1978.

Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte, con ordinanza del 12 aprile 1978, ha deciso di riunire al merito della causa l'eccezione di irricevibilità.

Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria.

Tuttavia, a norma dell'art. 21 del protocollo sullo Statuto della Corte di giustizia CEE, essa ha chiesto al ricorrente e alla Commissione delle Comunità europee di rispondere ad alcune domande.

II — Le conclusioni delle parti

Il ricorrente conclude che la Corte voglia:

— annullare il «regolamento» n. 1778/77 del 26 luglio 1977, con tutte le conseguenze giuridiche che detto annullamento comporta.

Il convenuto conclude che la Corte voglia:

— dichiarare irricevibile il ricorso;

— respingerlo, con tutte le conseguenze giuridiche di detta reiezione;

— porre tutte le spese a carico del ricorrente.

L'interveniente conclude che la Corte voglia:

— dichiarare il ricorso irricevibile e, in subordine, infondato;

— porre la totalità delle spese, comprese quelle relative all'intervento, a carico del ricorrente.

III — I mezzi e gli argomenti delle parti

Sulla ricevibilità

Nell'atto introduttivo, il ricorrente dichiara che il ricorso è ricevibile ai sensi dell'art. 173, 2° comma, del Trattato.

Alla luce della giurisprudenza della Corte, il regolamento n. 1778 va considerato come decisione. Ciò si desume già dal regolamento n. 459/68, che, pur disponendo all'art. 19 che i dazi antidumping sono istituiti mediante regolamento, all'art. 15, n. 1, lett. a), e all'art. 16, n. 1, definisce «decisione» il provvedimento che li istituisce.

È evidente che l'atto impugnato riguarda direttamente e individualmente il ricorrente in quanto importatore esclusivo in Francia dei cuscinetti a sfere Nachi Fujikoshi, sui quali sono stati istituiti i dazi antidumping da incamerarsi.

Inoltre, il ricorrente è stato coinvolto dalla Commissione nel procedimento antidumping. D'altra parte, il regolamento impugnato gli è stato notificato dalla Commissione.

Nella memoria relativa alla ricevibilità, nonché nel controricorso, il *Consiglio* sostiene che l'atto impugnato non tocca il ricorrente né direttamente né individualmente.

Il regolamento impugnato è stato adottato in funzione di una situazione obiettivamente determinata, cioè l'esistenza sul mercato comunitario di un dumping e di un danno per l'industria europea del ramo. Il regolamento è un provvedimento di ordine generale, che si applica a tutti gli importatori di merci gravate dal dazio antidumping. Gli importatori sono contemplati in modo astratto, e non in ragione di una caratteristica personale che li distingua dalle altre imprese che operano nello stesso settore.

La categoria degli importatori di cuscinetti a sfere nella Comunità è peraltro molto meno limitata di quanto si potrebbe pensare, giacché — secondo il Consiglio — annovera 267 operatori.

Il fatto che il ricorrente sia una delle imprese presso le quali la Commissione ha svolto la sua inchiesta non basta a dimostrare che esso è direttamente toccato dall'atto impugnato. Il fatto che l'atto gli sia stato notificato dalla Commissione — semplice gesto di cortesia — non è sufficiente a legittimare l'impugnazione del procedimento ai sensi dell'art. 173, 2° comma.

Il fatto che il ricorrente sia l'importatore esclusivo in Francia dei cuscinetti Nachi Fujikoshi non è nemmeno sufficiente a

giustificare l'assunto che esso è toccato individualmente. Esso deve eventualmente pagare il dazio antidumping non già a motivo di una caratteristica che gli è propria o per un suo comportamento specifico, ma semplicemente perché importa merci soggette al dazio antidumping, criterio del tutto oggettivo.

L'*interveniente* afferma che il regolamento è un provvedimento che si applica a situazioni determinate oggettivamente ed implica effetti giuridici per le categorie di persone da esso contemplate in modo generale ed astratto. D'altronde il ricorrente non ha alcun interesse ad impugnare l'art. 1 del regolamento finché il dazio antidumping è sospeso per effetto dell'art. 2. Una violazione dell'impegno assunto dalla Nachi, che ponga termine alla sospensione, verrebbe a toccare il ricorrente alla stessa stregua di qualsiasi altro importatore.

L'art. 3 del regolamento n. 1778/77 non riguarda il ricorrente individualmente ai sensi dell'art. 173 del Trattato. D'altro canto esso ha facoltà di opporsi all'incameramento del dazio provvisorio dapprima rivolgendosi all'amministrazione nazionale e poi promuovendo un'azione dinanzi al giudice nazionale.

Nella replica, il *ricorrente* espone che la normativa fondamentale in materia antidumping è il regolamento di base n. 459/68, vero atto legislativo, del quale l'atto impugnato costituisce solo un'applicazione limitata ad alcuni prodotti.

Tale applicazione non riguarda tutti i 267 importatori, ma solo alcuni di essi, cioè da un lato le affiliate dei quattro fabbricanti e, dall'altro, l'unico importatore indipendente, cioè il ricorrente.

Esso è toccato individualmente perché è stato coinvolto nell'inchiesta. In realtà, il regolamento impugnato rientra in una categoria speciale di provvedimenti che possono solo venir adottati in base alle risultanze di siffatta inchiesta.

Il ricorrente è poi direttamente toccato specie dall'art. 3 del regolamento n. 1778/77.

In risposta alle osservazioni dell'interveniente, il ricorrente osserva poi che ha impugnato tutto il regolamento, in quanto non è possibile considerarne gli articoli separatamente gli uni dagli altri. Il suo interesse ad agire scaturisce dal fatto che ha dovuto versare i dazi antidumping provvisori. L'incameramento di detti dazi provvisori non è concepibile salvoché non siano stati istituiti e determinati i dazi definitivi. La validità dell'art. 3 è dunque connessa a quella dell'art. 1 e, così stando le cose, il ricorrente è toccato e dall'uno e dall'altro articolo. È quindi del tutto inesatta l'affermazione dell'interveniente secondo cui il ricorrente non è toccato individualmente e direttamente dall'art. 3.

Nella controreplica, il *Consiglio* ribadisce l'indole legislativa dell'atto impugnato. Esso è fondato sulla constatazione di un fatto, la pratica del dumping, e non contiene alcun giudizio di valore sulla condotta di una o più imprese determinate. Il dazio antidumping non costituisce una sanzione adottata nei confronti di alcune imprese, ma un mezzo offerto alle autorità comunitarie per ripristinare la normalità nel funzionamento del mercato.

Quanto al problema del se il ricorrente sia direttamente ed individualmente toccato, il Consiglio osserva che se, per ipotesi, l'atto impugnato fosse stato adottato nei confronti di alcune imprese indicate nominativamente, il ricorso del ricorrente risulterebbe irricevibile, giacché questo non fa parte dei destinatari e il dum-

ping ha avuto luogo a monte della sua sfera d'azione.

Dalle osservazioni del ricorrente risulta che il ricorso è soprattutto diretto contro l'art. 3 e contro gli atti d'esecuzione di detta norma che verranno eventualmente adottati dalle autorità nazionali. Ora, il ricorrente non è legittimato ad impugnare dinanzi al giudice comunitario gli atti d'esecuzione delle autorità nazionali.

L'*interveniente* contesta la «teoria dell'indivisibilità» invocata dal ricorrente. Questo non è direttamente toccato dall'art. 3 del regolamento impugnato se non prova di aver esso stesso versato il dazio provvisorio di cui è stato disposto l'incameramento. Esso non è nemmeno toccato individualmente e direttamente, giacché il regolamento vige per tutti gli importatori del settore. Non si può sostenere che l'indole individuale o regolamentare di un atto dipenda dal numero di persone che il provvedimento può interessare.

Nel merito

Nel merito il ricorrente invoca, per impugnare il regolamento, i mezzi di violazione del Trattato o di qualsiasi altra norma giuridica relativa alla sua attuazione e lo sviamento di potere.

1) Violazione del Trattato

Sono stati violati tanto i principi generali di diritto che il regolamento di base n. 459/68.

a) Violazione dei principi generali di diritto

I principi generali di diritto non consentono di pronunciare una condanna «sub conditione», a meno che siffatto potere non sia stato espressamente contemplato. Quindi il diritto comunitario non consente al Consiglio di istituire, come ha creduto di poter fare, un dazio antidumping definitivo corredato da una condizione sospensiva, se non vi sono disposizioni che lo autorizzano, reperibili o nello stesso Trattato o in un atto normativo come un regolamento di base.

Il *convenuto* e l'*interveniente* ribattono che l'istituzione di un dazio antidumping, decisione politica per eccellenza, non costituisce affatto una sanzione, di qualsivoglia natura. La decisione di adottare o meno un siffatto provvedimento riposa su un ampio potere discrezionale. L'istituire un dazio e il sospenderlo è solo una modalità d'applicazione del dazio antidumping, che al Consiglio non è vietata.

Nella replica il ricorrente precisa che l'atteggiamento delle autorità comunitarie costituisce nella fattispecie una violazione del principio della certezza del diritto. Risulta dal regolamento di base ed in particolare dall'art. 17, che vi è un nesso indispensabile, in materia di dazi antidumping, tra l'instaurazione di dazi definitivi e l'incameramento di dazi provvisori. L'incameramento dei dazi provvisori è giustificato solo se vi è infrazione continuata, ma il raggiungimento di un accordo deve logicamente indurre a rinunciarvi.

Le autorità comunitarie si sono trovate dinanzi al seguente dilemma: tenuto conto dell'impegno, esse non potevano, per correttezza, instaurare dazi definitivi; esse non potevano nemmeno disporre, senza instaurare dazi definitivi, l'incameramento dei dazi provvisori. Per questo motivo sono ricorse allo stratagemma consistente nell'istituire dazi definitivi e nel sospenderli onde costituire la base necessaria per incamerare i dazi provvisori, stratagemma che pregiudica la certezza del

diritto delle imprese. Il principio che «nel più è contenuto il meno» non si può invocare in questa situazione.

Nella controreplica, il *Consiglio* osserva che il principio della certezza del diritto non è stato violato nella fattispecie e sostiene che questo principio riguarda altre situazioni. La censura di aver usato uno stratagemma per poter incamerare il dazio provvisorio si risolve nell'assumere che l'importazione di prodotti mediante dumping dovrebbe restar impunita se, verso la fine dell'inchiesta, e immediatamente prima dell'istituzione del dazio definitivo, l'esportatore si impegnasse ad eliminare il margine di dumping.

L'art. 14, n. 2, lett. a), del regolamento di base, pur conferendo alla Commissione la facoltà di chiudere il procedimento, le consente anche di presentare una proposta al Consiglio, se risulta dai suoi rilevamenti che gli interessi della Comunità richiedono un'azione comunitaria.

L'*interveniente* ribadisce che i dazi antidumping non hanno natura di sanzione.

b) Violazione della suddivisione dei poteri tra Consiglio e Commissione stabilita dal regolamento di base n. 459/68

Da questa suddivisione, secondo il *ricorrente*, risulta che solo il Consiglio ha competenza a condannare al pagamento di dazi antidumping definitivi, mentre la Commissione interviene solo in via eccezionale e limitata per cooperare con il Consiglio nel determinare il margine di dumping e per emanare, se del caso, provvedimenti provvisori.

Quindi è ammissibile che l'art. 2, n. 1, del regolamento impugnato conferisca alla Commissione il potere di esercitare uno stretto controllo sull'osservanza degli impegni; per contro, la facoltà di porre immediatamente termine alla sospensione del dazio *senza riesaminare la situazione*, esorbita in misura rilevante dall'ambito dei poteri attribuiti dal regolamento di base ed è decisamente in contrasto con l'art. 14, n. 2, lett. d), di questo. Secondo il procedimento prescritto dal regolamento di base, qualsiasi violazione dell'impegno può venir rilevata e punita solo *previo riesame dei fatti da parte della Commissione*. Gli artt. 1 e 2 del regolamento impugnato non rispettano la norma di cui sopra.

Il *Consiglio* ribatte in primo luogo che detta censura ha evidentemente uno scopo sleale e illecito. Essa mira, in realtà, ad impedire l'applicazione del dazio antidumping qualora i produttori giapponesi violassero l'impegno.

Secondo il *Consiglio* e l'*interveniente* la disposizione dell'art. 14 cui si fa richiamo non è applicabile, giacché contempla solo il caso di un procedimento chiuso. Nella fattispecie, però, la Commissione non ha posto fine al procedimento proprio in quanto gli impegni assunti non avevano portata retroattiva e, per di più, non hanno immediatamente soppresso il dumping.

È vero che il Consiglio avrebbe potuto ricorrere al procedimento ordinario e chiedere alla Commissione di rivolgersi ad esso in caso di violazione degli impegni. Tuttavia siffatto iter sarebbe stato macchinoso e di difficile applicazione, il che ha fatto sorgere l'idea che il Consiglio delegasse alla Commissione la facoltà di revocare la sospensione del dazio, delega che è conforme all'art. 155 del Trattato, in quanto giustificata da esigenze pratiche.

Nella replica, il ricorrente sostiene che l'art. 14, n. 2, lett. d), resta applicabile,

anche in caso di chiusura del procedimento mediante decisione del Consiglio, che tenga conto degli impegni, come è avvenuto nella fattispecie. Il Consiglio non poteva scostarsi dal procedimento ordinario. Il fatto che esso sia macchinoso non è una ragione valida per rifiutarsi di seguirlo.

Trattandosi di trasformare un dazio «sub conditione» in un dazio puro e semplice, la delegazione di potere alla Commissione va oltre i limiti della nozione di esecuzione e, quindi, dell'art. 155 del Trattato.

Il ricorrente contesta che il principio «nemo auditur suam turpitudinem allegans», che — d'altro canto — non è ammesso dalla giurisprudenza della Corte, sia applicabile alla sua censura.

Nella controreplica, il Consiglio ribadisce che la censura è irricevibile in ossequio al principio «nemo auditur ...». Esso ribadisce pure che l'art. 14, n. 2, lett. d), del regolamento di base n. 459/68 non poteva applicarsi nella fattispecie, aggiungendo che gli sarebbe stato difficile, date le condizioni degli impegni, esimersi dal sospendere l'applicazione del dazio antidumping (almeno per il periodo posteriore all'effettuazione degli aumenti).

c) Violazione dell'art. 19, n. 3, del regolamento di base

Questa norma stabilisce che l'importo di un dazio antidumping non può esser superiore all'entità del dumping rilevato nelle indagini; di conseguenza, il sistema instaurato dagli artt. 1 e 2 del regolamento impugnato è con essa incompatibile, poiché può risolversi nell'applicazione di un dazio antidumping del 15 % anche qualora, in ragione dell'inosservanza degli impegni, vi fosse un margine di dumping inferiore a questa percentuale.

Nel controricorso, il *Consiglio*, come già per la censura precedente, esprime dubbi quanto alla ricevibilità di questo mezzo, alla luce del principio «nemo auditur ...». D'altro canto esso non si fonda su alcun interesse effettivo ed è di indole puramente ipotetica.

Per di più, secondo il *Consiglio* e l'*interveniente*, il mezzo è carente di fondamento giacché ipotesi come quella contemplata dal ricorrente possono sempre presentarsi allorché si applicano dazi definitivi. In questi casi, gli interessati dispongono del mezzo di impugnazione istituito dall'art. 19, n. 4, del regolamento n. 459/68.

Nella replica, il *ricorrente* sostiene che vi è un interesse effettivo. Peraltro il ricorrente può dimostrare l'illiceità del sistema adottato, fornendo la prova delle sue conseguenze anomale.

Alla luce degli altri argomenti del Consiglio, che sono contraddittori, ci si può chiedere se non sarebbe stato più logico aspettare un'eventuale violazione degli impegni per istituire dazi definitivi, in funzione del margine di dumping rilevato a quel momento.

Nella controreplica, il *Consiglio* si fonda sulla giurisprudenza francese per dimostrare che la censura in esame va considerata mezzo inefficace e nega che la propria argomentazione sia contraddittoria.

Secondo l'*interveniente*, l'esperienza conferma il carattere puramente teorico delle ipotesi prospettate dalla ricorrente.

d) Violazione dell'art. 19, n. 2, lett. a), del regolamento di base

In contrasto con questa disposizione, l'abolizione della sospensione, come contemplata dall'art. 2 del regolamento impugnato, ha effetto retroattivo, in quanto, secondo i principi generali del diritto privato, il verificarsi della condizione ha efficacia retroattiva.

Il *Consiglio* e l'*interveniente* replicano che nella censura si equiparano arbitrariamente gli effetti, in diritto privato, della condizione sospensiva cui è soggetta l'obbligazione alla sospensione, da parte della pubblica autorità, degli effetti di una sua decisione. Poiché la sospensione dei dazi è stata disposta dall'art. 1 del regolamento impugnato, il fatto di revocare la sospensione implica solo che il dazio verrà riscosso sulle merci importate dopo la data alla quale è stata revocata la sospensione del dazio.

2) Sviamento di potere

L'emanazione del regolamento impugnato n. 1778/77 costituisce sviamento di potere, giacché esso sancisce una vera e propria condanna sub conditione, illecito aggravato dall'esistenza degli impegni.

Tutti i procedimenti promossi in precedenza dalla Commissione in virtù del regolamento di base sono stati chiusi (salvo uno) e non sono sfociati in una decisione del Consiglio indubbiamente in quanto, dato l'impegno a ritoccare i prezzi assunto dagli interessati, le autorità comunitarie hanno rinunciato a conservare le garanzie (dazio provvisorio).

La sola eccezione (regolamento del Consiglio 14 febbraio 1977, n. 316; GU n. L 45, pag. 4) si è risolta nell'adozione di un dazio antidumping definitivo data la mancata assunzione di impegni di modifica dei prezzi.

Questa eccezione conferma, *a contrario*, che nella fattispecie è patente lo sviamento di potere.

Il *Consiglio* non riesce a ravvisare gli estremi dello sviamento di potere. La prassi seguita dalla Commissione in casi precedenti non è vincolante per il Consiglio. D'altra parte, la linea di condotta assunta dalla Commissione non può vincolarla sotto alcun punto di vista ed impedirle di modificare la sua politica.

Il *ricorrente* ribadisce che il regolamento di base vincola l'incameramento dei dazi provvisori all'istituzione dei dazi definitivi, istituzione che si giustifica solo se l'infrazione è continuata. Poiché nella fattispecie così non è stato, si è commesso uno sviamento di potere.

Il *Consiglio* osserva che il mezzo, come è stato svolto nella replica, appare del tutto diverso da quello esperito nell'atto introduttivo. Il mezzo nuovo così sollevato è una semplice sussunzione. Allorché la decisione del Consiglio è stata adottata, le imprese giapponesi si erano in effetti impegnate ad aumentare i prezzi, ma solo per il futuro e il dumping esisteva dunque ancora allorché è stato adottato il regolamento n. 1778/77. È dunque per magnanimità che si è sospeso il dazio istituito con detto regolamento.

IV — La fase orale del procedimento

Le parti hanno svolto le loro difese alle udienze del 10 e 11 gennaio 1979.

L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni all'udienza del 14 febbraio 1979.

In diritto

1 Con ricorso dell'8 ottobre 1977, registrato nella cancelleria della Corte il giorno stesso, il ricorrente Import Standard Office, con sede in Parigi (in prosieguo: ISO) ha convenuto dinanzi alla Corte di giustizia il Consiglio delle Comunità europee impugnando, in virtù dell'art. 173 del Trattato, il regolamento del Consiglio 26 luglio 1977, n. 1778, che istituisce un dazio antidumping per i cuscinetti a sfere e i cuscinetti a rulli conici originari del Giappone (GU n. L 196, pag. 1).

2 Con domanda 4 novembre 1977, la Federation of European Bearing Manufacturers' Associations (FEBMA) ha chiesto d'intervenire in causa a sostegno del Consiglio, convenuto; la Corte ha accolto tale domanda con ordinanza 30 novembre 1977.

3 All'inizio del 1977, la Commissione intraprendeva, a norma dell'art. 10 del regolamento del Consiglio 5 aprile 1968, n. 459, relativo alla difesa contro le pratiche di dumping, premi o sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea (GU n. L 93, pag. 1), l'esame dei fatti onde accertare se fossero necessarie misure di difesa contro il dumping praticato dai produttori giapponesi di cuscinetti a sfere e di cuscinetti a rulli conici;

4 in virtù del combinato disposto degli artt. 10 e 15 del regolamento n. 459/68, la Commissione, mediante il regolamento 4 febbraio 1977, n. 261, istituiva un dazio antidumping provvisorio del 20 %, ridotto al 10 % per i prodotti di due fabbricanti, sui cuscinetti a sfere, cuscinetti a rulli conici e loro parti e pezzi staccati originari del Giappone; detto dazio provvisorio veniva prorogato dal regolamento del Consiglio 3 maggio 1977, n. 944 (GU n. L 112, pag. 1) in virtù dell'art. 16 del regolamento di base n. 459/68;

5 durante il procedimento provvisorio della Commissione, i quattro principali produttori giapponesi si impegnavano volontariamente, a norma dell'art. 14, n. 2, del regolamento n. 459/68, a ritoccare i loro prezzi così da eliminare il margine di dumping; tali impegni venivano sottoscritti il 20 giugno 1977 ed implicavano l'aumento del 20 % dei loro prezzi all'esportazione;

6 in seguito, il regolamento del Consiglio 26 luglio 1977, n. 1778, istituiva, in virtù dell'art. 17 del regolamento n. 459/68, un dazio antidumping definitivo del 15 % sui prodotti di cui trattasi, ne sospendeva l'applicazione e disponeva, per quel che riguarda i prodotti esportati dai quattro principali produttori giapponesi, l'incameramento degli importi garantiti a titolo di dazi antidumping provvisori contemplati dai summenzionati regolamenti nn. 261/77 e 944/77.

7 Non è contestato che l'ISO è l'importatore esclusivo in Francia dei cuscinetti in questione della marca Nachi Fujikoshi (in prosieguo: Nachi), uno dei quattro principali produttori giapponesi.

Sulla ricevibilità del ricorso

8 Il Consiglio ha sollevato un'eccezione di irricevibilità, osservando che l'atto impugnato ha natura di regolamento e che, come tale, il ricorrente non è legittimato ad impugnarlo per annullamento a norma dell'art. 173, 2° comma del Trattato;

9 nella fattispecie — esso osserva — non si tratta di una decisione adottata in forma di regolamento, giacché il regolamento n. 1778/77 costituisce una vera e propria normativa generale che concerne tutti i prodotti in questione originari del Giappone e che deve essere adottata sotto forma di regolamento, come prescritto dall'art. 19, n. 1, del regolamento del Consiglio 5 aprile 1968, n. 459, relativo alla difesa contro le pratiche di dumping, premi o sovvenzioni da parte di paesi non membri della CEE (GU n. L 93, pag. 1).

10 Il ricorrente replica che l'atto impugnato, pur se redatto in termini astratti, riguarda in effetti solo la Nachi Fujikoshi e tre altre imprese giapponesi, che producono la merce di cui trattasi (in prosieguo: i principali produttori), nonché le loro affiliate e i loro importatori esclusivi nella Comunità;

11 l'inchiesta preliminare all'adozione del regolamento n. 1778/77 si sarebbe limitata ad indagini effettuate in un primo tempo presso le affiliate e presso gli importatori esclusivi europei, poi presso i principali produttori in Giappone;

12 l'indole specifica del provvedimento sarebbe confermata dal fatto che l'art. 1, n. 2, sospende l'applicazione dei dazi antidumping che il regolamento istituisce, sospensione motivata nel terzultimo e nel penultimo punto del preambolo col fatto che i quattro principali produttori si sono impegnati a ritoccare in futuro i loro prezzi;

13 detta indole specifica troverebbe ulteriore conferma nell'art. 3 del regolamento n. 1778/77 che prescrive l'incameramento degli importi garantiti a titolo di dazio provvisorio solo per quel che riguarda i prodotti fabbricati ed esportati dai principali produttori;

14 quindi — esso conclude — l'atto impugnato costituisce una decisione che riguarda solo i principali produttori, le loro affiliate e i loro importatori esclusivi e si deve perciò considerare come una decisione emessa nei loro confronti, sotto specie di regolamento;

15 è opportuno sottolineare che tra la Nachi Fujikoshi e l'ISO i vincoli sono tanto stretti da indurre la Commissione, durante l'esame dei fatti, ad applicare nei loro confronti le disposizioni particolari dell'art. 3, n. 3, del regolamento di base n. 459/68 per quel che riguarda i prezzi all'esportazione;

16 Stando così le cose, si deve ritenere che l'ISO è direttamente e individualmente toccato dai provvedimenti che riguardano in modo particolare i prodotti della Nachi Fujikoshi e toccano quest'ultima direttamente e individualmente.

17 Il regolamento n. 1778/77 contiene in sostanza tre disposizioni:

— l'art. 1 istituisce un dazio antidumping definitivo del 15 % per i prodotti ivi contemplati, originari del Giappone, e ne sospende l'applicazione, salve restando le disposizioni di cui all'art. 2;

— l'art. 2 disciplina il controllo degli impegni sottoscritti dai principali produttori giapponesi e dà facoltà alla Commissione di revocare la sospensione qualora rilevi che gli impegni sono elusi, non sono osservati o sono stati revocati;

— l'art. 3 prescrive, per quel che riguarda i prodotti fabbricati dai principali produttori, l'incameramento degli importi garantiti a titolo di dazio provvisorio in applicazione di quanto è stato disposto dai regolamenti precedenti;

18 per valutare la ricevibilità del ricorso, è opportuno esaminare separatamente questi tre articoli.

19 Si desume dal terzultimo e dal penultimo punto del preambolo del regolamento n. 1778/77, che la sospensione, di cui all'art. 1, n. 2, del dazio antidumping definitivo è stabilita in quanto «i quattro principali produttori giapponesi si sono impegnati con la Commissione a riesaminare i loro prezzi futuri»;

20 «considerando che è nondimeno necessario che la Commissione proceda ai rigorosi controlli degli impegni ed agisca immediatamente qualora tali impegni fossero violati, elusi o revocati», all'art. 2 del regolamento è stabilito che «la Commissione in collaborazione con gli Stati membri, procederà ad un rigoroso controllo sull'osservanza degli impegni di revisione di prezzo assunti dai principali produttori giapponesi» e «porrà fine immediatamente alla sospensione» se constata «che tali impegni vengono elusi, non osservati o revocati».

21 Risulta dai citati punti del preambolo che, qualunque sia, in altri casi, l'indole che può rivestire l'istituzione di un dazio antidumping, che viene poi sospeso, nella fattispecie il provvedimento contestato mira a garantire la scrupolosa osservanza degli impegni contemplati, comminando una sanzione supplementare;

22 quindi, pur se redatto in termini generali, l'art. 1 riguarda in realtà solo la situazione dei principali produttori giapponesi, tra i quali la Nachi, che, dati gli impegni circa il ritocco dei prezzi da essi assunti, vengono ad essere toccati direttamente e individualmente;

23 di conseguenza, il ricorso, nel punto in cui si impugnano gli artt. 1 e 2, è ricevibile.

24 Per quel che riguarda la ricevibilità del ricorso in quanto impugnazione dell'art. 3, va osservato che questa disposizione costituisce una decisione collettiva;

25 è vero che l'incameramento degli importi garantiti a titolo di dazio antidumping provvisorio riguarda, per la sua stessa natura, direttamente qualunque importatore il quale, nel periodo in cui detti dazi erano in vigore, abbia importato i prodotti di cui trattasi; tuttavia, l'art. 3 si distingue per la particolarità che esso non riguarda tutti gli importatori, ma solo quelli che hanno importato i prodotti fabbricati dai quattro principali produttori giapponesi che esso indica;

26 l'assunto del Consiglio e dell'interveniente, secondo cui gli importatori sono direttamente toccati solo dagli atti esecutivi delle autorità nazionali e dovrebbero dunque, se necessario, adire il giudice nazionale competente, travisa l'indole puramente automatica di detta esecuzione che, peraltro, si opera non già in virtù di norme nazionali intermedie, bensì in forza della sola disciplina comunitaria;

27 quindi detti importatori sono direttamente ed individualmente toccati dall'art. 3 del regolamento n. 1778/77 e, perciò, l'ISO, in quanto importatore esclusivo dei prodotti della Nachi, è legittimato ad impugnare.

Nel merito della domanda di annullamento

28 Per quel che riguarda gli artt. 1 e 2 del regolamento n. 1778/77, il ricorrente sostiene in sostanza che il regolamento n. 459/68 non consente di istituire un dazio antidumping definitivo e, nel contempo, accettare impegni di ritoccare i prezzi da parte dei produttori interessati.

29 Il Consiglio e l'interveniente ribattono che, dal momento che il regolamento impugnato si fonda non solo sul regolamento di base, ma anche sull'art. 113 del Trattato, quest'ultima disposizione, che attribuisce al Consiglio la competenza ad adottare misure di tutela commerciale in caso di dumping, conferisce allo stesso la facoltà di adottare, indipendentemente dal regolamento n. 459/68, un regolamento ad hoc;

30 nella fattispecie si dovrebbe supporre che si sia fatto uso di detta facoltà;

31 infine, poiché l'inchiesta della Commissione ha messo in luce un margine di dumping che nuoce all'industria comunitaria e che non è inferiore al 15 % e

poiché la Nachi, sottoscrivendo l'impegno, ha implicitamente riconosciuto che sussisteva un margine di dumping almeno del 20 %, sarebbe poco opportuno dover ricominciare l'inchiesta in caso di inosservanza dell'impegno, mentre sarebbe più logico, in questa ipotesi, abolire la sospensione del dazio definitivo istituito in base a fatti ormai fuori dubbio.

32 L'art. 14 del regolamento di base n. 459/68, modificato dal regolamento del Consiglio 24 luglio 1973, n. 2011 (GU n. L 206, pag. 3), dopo aver disposto al n. 1 che «la procedura è chiusa quando ... non si ritiene necessario adottare alcuna misura di difesa», al n. 2 recita:

«a) Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano anche quando, nel corso dell'esame dei fatti, gli esportatori del prodotto considerato si impegnano volontariamente a rivedere i loro prezzi in modo da eliminare il margine di dumping, oppure a cessare le loro esportazioni verso la Comunità, a condizione che la Commissione, dopo aver sentito i pareri espressi in seno al Comitato, ritenga accettabile questa soluzione.

b) Quando la Commissione, (conformemente alle disposizioni di cui alla lettera a), ha accettato l'impegno che vi è contemplato, l'inchiesta sul pregiudizio è nondimeno completata se gli esportatori lo chiedono oppure se la Commissione, dopo aver sentito i pareri espressi in seno al Comitato, lo decide. Se la Commissione, dopo aver udito i pareri in seno al Comitato, conclude che non esiste un pregiudizio, l'impegno preso dagli esportatori diventa automaticamente caduco, a meno che questi non ne confermino la validità.

c) Gli esportatori possono astenersi dal prendere tali impegni, o rifiutare di assumerne nonostante l'invito della Commissione, senza che ciò possa recare pregiudizio alla loro causa. Tuttavia, la Commissione è libera di giudicare che la concretizzazione di una minaccia di pregiudizio è più probabile se proseguono le importazioni che formano oggetto di un dumping.

d) Qualora costati che l'impegno degli esportatori viene eluso oppure non è rispettato o è stato denunciato e che, di conseguenza, potrebbero rendersi necessari provvedimenti di difesa, la Commissione avvisa immediatamente gli Stati membri e riprende l'esame dei fatti a norma dell'art. 10.

e) L'articolo 18, paragrafo 1, si applica mutatis mutandis agli impegni assunti dagli esportatori sulla base del presente articolo. Ogni modifica di tali impegni si effettua secondo la procedura prevista dal presente articolo»;

33 per contro, nell'ipotesi in cui il procedimento d'esame dei fatti venga continuato, l'art. 17 dello stesso regolamento dispone che:

«1. Quando dalla costatazione definitiva dei fatti, risulta che vi è esistenza di dumping e di pregiudizio, e quando gli interessi della Comunità esigono un'azione comunitaria, la Commissione, dopo aver udito i pareri espressi in seno al Comitato, sottopone una proposta al Consiglio. Detta proposta verte anche sui problemi di cui al paragrafo 2.

2. a) Il Consiglio statuisce a maggioranza qualificata. Quando è stata fatta applicazione delle disposizioni dell'art. 15, paragrafo 1, il Consiglio determina, fatte salve le disposizioni dell'art. 15, paragrafo 2, in quale misura l'ammontare garantito a titolo di diritto provvisorio è definitivamente riscosso.

b) La riscossione definitiva di tale ammontare non può essere decisa se dalla costatazione definitiva dei fatti non risulta che esiste un pregiudizio importante, e non semplicemente una minaccia di pregiudizio importante o un ritardo sensibile nella creazione di una produzione, o che tale pregiudizio sarebbe stato causato se non fossero state applicate misure provvisorie»;

34 alla luce di queste disposizioni, non è lecito che lo stesso procedimento antidumping si concluda con l'accettazione, da parte della Commissione, di un impegno dell'esportatore o degli esportatori di ritoccare i loro prezzi e, nel contempo, con l'istituzione da parte del Consiglio, su proposta della Commissione, di un dazio antidumping definitivo.

35 L'argomento secondo cui nella fattispecie l'impegno è stato sottoscritto solo dopo l'esame dei fatti non può venir accolto, giacché l'esame dei fatti si conclude solo allorché la Commissione sottopone le sue proposte al Consiglio, mentre è pacifico che l'impegno è stato sottoscritto il 20 giugno 1977, prima della riunione del Comitato consultivo di cui all'art. 12, n. 2, del regolamento n. 459/68, tenutasi il 21 giugno 1977;

36 detti impegni sono stati menzionati dalla Commissione nella sua proposta al Consiglio in data 4 luglio 1977 e ritenuti «accettabili»;

37 gli stessi impegni, come è stato sottolineato in precedenza, sono stati menzionati dal Consiglio, e nel preambolo e nelle disposizioni del suo regolamento n. 1778/77, come impegni esistenti e validi;

38 quindi, il fatto che la Commissione abbia notificato la sua accettazione dell'impegno solo il 3 agosto 1977, non può considerarsi come indizio che detta accettazione era stata fatta solo «con riserva» di istituire — e sospendere — un dazio antidumping definitivo a titolo di sanzione;

39 al contrario, a norma dell'art. 14 summenzionato, l'impegno dell'esportatore di ritoccare i suoi prezzi implica la conclusione del procedimento, sicché l'applicazione dell'art. 17 del regolamento n. 459/68 viene esclusa;

40 precisando che detto effetto si verifica solo se «la Commissione, dopo aver sentito i pareri espressi in seno al Comitato, ritenga accettabile questa soluzione», l'art. 14 non implica affatto che la Commissione, ed eventualmente, il Consiglio, possano continuare il procedimento ivi contemplato fino alla fase prevista dall'art. 17 ed accettare l'impegno solo contemporaneamente all'istituzione di un dazio antidumping definitivo;

41 in effetti, una simile combinazione di atti contraddittori per natura, è incompatibile con il sistema del regolamento di base.

42 Dunque, l'argomento relativo all'efficacia di detta combinazione per garantire l'osservanza dell'impegno e per poter punire qualsiasi violazione dello stesso non può venir accolto, giacché il regolamento n. 459/68 ed in particolare l'art. 14, n. 2, lett. d), stabiliscono che, in questo caso, la Commissione deve riprendere l'esame dei fatti ai sensi dell'art. 10;

43 questa disposizione implica che la Commissione può, se ritiene che sussistano i presupposti, procedere immediatamente all'istituzione di un dazio antidumping provvisorio o adottare altre misure necessarie, ma esige cionondimeno

che detti provvedimenti siano adottati in considerazione della situazione conseguente all'inosservanza dell'impegno;

44 in ogni caso, il regolamento n. 459/68 mira a garantire che i provvedimenti da adottarsi vengano emanati osservando le formalità e con le garanzie contemplate dall'art. 10.

45 L'argomento secondo cui il regolamento n. 1778/77 costituisce un provvedimento sui generis, fondato direttamente sull'art 113 del Trattato e non soggetto all'applicazione del regolamento n. 459/68, non tiene conto del fatto che l'intero procedimento di cui trattasi si è svolto nell'ambito della disciplina istituita da quest'ultimo regolamento;

46 il Consiglio, dopo aver adottato un regolamento generale onde porre in atto uno degli obiettivi dell'art. 113 del Trattato, non può derogare alle disposizioni che ha così emanato, nell'applicarle ai singoli casi, senza perturbare il sistema legislativo della Comunità ed infrangere l'uguaglianza degli amministrati di fronte alla legge.

47 Sotto questo aspetto, il ricorso è perciò fondato.

48 Per quel che riguarda il ricorso come impugnazione dell'art. 3 del regolamento n. 1778/77, visto quanto precede, l'art. 3 non si differenzia dagli artt. 1 e 2 dello stesso regolamento;

49 in effetti, se gli impegni sottoscritti dai quattro principali produttori giapponesi erano gli atti implicanti, in virtù dell'art. 14 del regolamento di base, la conclusione del procedimento, ne consegue che non vi era ragione di applicare l'art. 17, disposizione che conferisce al Consiglio la facoltà di decidere l'incameramento degli importi garantiti a titolo di dazio provvisorio;

50 d'altro canto, si desume dal testo dell'art. 17 che siffatta decisione non può venire adottata se non contemporaneamente all'istituzione di un dazio antidumping definitivo;

51 ne risulta in particolare che la Commissione non può proporre l'incameramento degli importi garantiti se non propone un'«azione comunitaria», cioè l'istituzione di un dazio antidumping definitivo;

52 questa interpretazione è corroborata dall'art. 16, n. 2, che stabilisce che la Commissione deve sottoporre al Consiglio una proposta relativa ad un'azione comunitaria almeno un mese prima della scadenza del dazio antidumping provvisorio;

53 essa è pure confermata dal tenore dell'art. 17, n. 2, lett. b);

54 in effetti, a norma dell'art. 19, n. 3, del regolamento di base, il dazio antidumping provvisorio può venir incamerato solo qualora siano stati accertati un margine di dumping e un grave danno;

55 il Consiglio stesso pare abbia così inteso detta norma, allorché all'art. 3 del regolamento impugnato ha stabilito che gli importi garantiti vengono «definitivamente incamerati, sempreché non eccedano il tasso del dazio stabilito nel presente regolamento», cioè l'aliquota del dazio antidumping definitivo, la cui applicazione era stata sospesa.

56 Anche sotto questo profilo il ricorso è dunque fondato;

57 poiché l'art. 4 del regolamento n. 1778/77 disciplina solo la messa in vigore delle disposizioni precedenti, nulla si oppone a che il regolamento sia annullato per intero.

58 Da quanto precede, come pure dagli argomenti svolti dalle ricorrenti nelle cause parallele 113/77, 119/77, 120/77 e 121/77, risulta che il regolamento n. 1778/77 è viziato da illegittimità ed il ricorso è perciò fondato;

59 detto regolamento va quindi annullato, accogliendo la domanda del ricorrente;

60 è però opportuno rilevare che l'annullamento del regolamento n. 1778/77 non pregiudica in alcun modo gli impegni assunti dai principali produttori giapponesi, con cui essi si sono obbligati a ritoccare i loro prezzi onde eliminare il margine di dumping, e detti impegni restano dunque pienamente validi e restano disciplinati dal combinato disposto degli artt. 14, n. 2, e 10 del regolamento n. 459/68.

Sulle spese

61 Il ricorrente è risultato vittorioso e il Consiglio va perciò condannato alle spese processuali, eccezion fatta per quelle causate dall'intervento;

62 l'interveniente va condannato alle spese che il suo intervento ha causato al ricorrente.

Per questi motivi,

LA CORTE

dichiara e statuisce:

1° È annullato il regolamento del Consiglio 26 luglio 1977, n. 1778, che istituisce un dazio antidumping per i cuscinetti a sfere e i cuscinetti a rulli conici originari del Giappone.

2° Le spese sono poste a carico del Consiglio, eccezion fatta per quelle relative all'intervento.

3° L'interveniente sopporterà le spese che il suo intervento ha causato al ricorrente.

Kutscher Mertens de Wilmars Mackenzie Stuart Donner Pescatore

Sørensen O'Keeffe Bosco Touffait

Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 29 marzo 1979.

Il cancelliere

A. Van Houtte

Il presidente

H. Kutscher

CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
JEAN-PIERRE WARNER
(vedasi causa 113/77, pag. 1212)